



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 24/11/2021

FATTO

La ricorrente, legalmente assistita, afferma nel ricorso di essere titolare di quattro buoni fruttiferi postali ordinari, di cui uno della serie P e tre della serie Q/P, di aver chiesto il rimborso dei titoli e di ritenere non soddisfacente la liquidazione ottenuta dall'intermediario, in quanto inferiore alle somme legittimamente attese in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli. Rileva, in particolare, che il buono n. xxx.086 reca sul fronte l'indicazione della serie P, senza che sia stato apposto alcun timbro modificativo e che i timbri modificativi dei tassi di rendimento in ogni caso nulla dispongono in ordine al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale – come da consolidato orientamento ABF – deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli.

Proposto reclamo con esito insoddisfacente in data 20 aprile 2021, la ricorrente si rivolge all'ABF e chiede al Collegio, in via principale, di accertare il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti originari secondo quanto previsto dalla tabella apposta a tergo dei titoli oggetto di vertenza con riferimento all'intero trentennio di fruttuosità; in via subordinata, di accertare il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti originari secondo quanto previsto dalla tabella apposta a tergo dei titoli oggetto di vertenza con riguardo al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di fruttuosità.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni, eccepisce in via preliminare che il ricorso è irricevibile in quanto relativo a fatti esorbitanti dalla competenza temporale dell'ABF, che le Disposizioni di Vigilanza circoscrivono alle "operazioni e ai comportamenti" verificatisi a



partire dal 1° gennaio 2009. Eccepisce inoltre che il ricorso è altresì inammissibile in quanto non rientra nella competenza per materia dell'ABF.

Nel merito, dichiara che il ricorso è infondato in quanto il D.M. 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera Q, prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovverosia dei tassi della nuova serie Q. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente "a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]", quindi rimborsabili alle condizioni economiche previste dallo stesso Decreto per la serie "Q". Conclude che alla scadenza dei buoni è stato offerto alla titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del Decreto ed indicato nelle tabelle ad esso allegate. In particolare, è stato riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati dal D.M. 1986 sino al 20° anno, con interessi composti, e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno. Osserva infine che la legittimità del suo comportamento riguardo al collocamento dei buoni della serie Q/P è stata confermata anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale ha espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che per un medesimo buono possano trovare applicazione rendimenti riferiti a serie diverse e che l'appartenenza dei buoni sottoscritti alla serie Q era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione. L'intermediario chiede in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF, e di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009. Nel merito, chiede il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto.

In sede di repliche, la parte ricorrente eccepisce come la posizione della resistente sia contraria al costante orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario ed all'orientamento conforme alle norme ermeneutiche ribadite dalla Corte di Cassazione. Ribadisce che per il buono n. xxx.086, poiché la resistente nulla ha eccepito in merito alla mancanza dei timbri sul fronte del buono, ha diritto a ricevere gli interessi secondo quanto indicato sull'originale tabella al retro del buono, ovvero secondo i parametri P per tutti i trenta anni di interessi. Afferma che ugualmente vale per i restanti buoni, per i quali i timbri non risultano leggibili ed osserva come in tal senso si pongano numerose decisioni dell'ABF e della giurisprudenza ordinaria. Rileva infine come le ulteriori eccezioni della controparte in merito alla carenza di competenza *ratione materiae* e *ratione temporis* siano infondate, come dichiarato anche dal Collegio di Torino con decisione n. 11058/2021.

DIRITTO

La controversia verte sul riconoscimento degli interessi secondo le indicazioni riportate su quattro buoni fruttiferi postali.

L'intermediario eccepisce in via preliminare l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF in quanto la pretesa della ricorrente sarebbe intesa a far valere un vizio genetico dei (contratti relativi ai) buoni di cui è causa. In particolare parte resistente argomenta che il ricorso sarebbe volto a contestare il comportamento dell'intermediario all'atto della sottoscrizione dei buoni e quindi al di fuori della competenza temporale dell'ABF, circoscritta a operazioni e comportamenti verificatisi dopo il 1° gennaio 2009.

Come da consolidato orientamento dell'ABF l'eccezione non può trovare accoglimento. Nello specifico, il Collegio di Coordinamento ha da tempo espresso il principio in base al quale nel caso di rapporti di durata deve farsi riferimento al *petitum* per verificare se si fondi su vizi genetici oppure su una diversa divergenza che riguardi gli effetti del negozio giuridico posto in essere (Collegio di Coordinamento, per tutte decisione n. 5673/2013).



Essendo la domanda proposta nell'odierno ricorso volta alla determinazione del valore di rimborso dei buoni, con effetti definitivi solo allo spirare del termine di prescrizione degli stessi, ne deriva l'attualità della pretesa, con conseguente radicarsi della competenza temporale dell'ABF (cfr. da ultimo Collegio di Torino decisione n. 7133/2020).

L'intermediario eccepisce anche l'incompetenza *ratione materiae* dell'ABF, in quanto i buoni fruttiferi sarebbero da considerarsi prodotti finanziari, esclusi quindi dalla competenza dell'ABF ai sensi dell'art. 4 comma 1 delle sopra citate Disposizioni.

L'eccezione non merita accoglimento. Anche su tale punto si è espresso il Collegio di Coordinamento, chiarendo come ai Buoni Fruttiferi non possa essere attribuita la qualifica di "strumenti finanziari" né di "prodotti finanziari", in quanto tali sottratti alla competenza dell'Arbitro, cosicché l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* deve essere disattesa (cfr. Collegio di Coordinamento, per tutte decisione n. 5673/2013).

Venendo al merito della questione, dalla documentazione prodotta la ricorrente risulta essere titolare "con pari facoltà di rimborso" di quattro BFP, di cui tre della serie Q/P, del valore nominale rispettivamente di lire 500.000 – emessi il 5 agosto 1994, (buono xxx.086), il 21 febbraio 1991 (buono xxx.049) ed il 4 marzo 1991 (buono xxx.050) – ed uno della serie Q/P/O, del valore di Lire 250.000, emesso l'8 luglio 1991 (n.xxx.014). Trattasi pertanto di BFP tutti emessi dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986.

Per quanto riguarda i primi tre buoni, originariamente della serie "P", uno (buono xxx.086) riporta solo sul retro il timbro di variazione della serie (da "P" a "Q") ed i restanti due riportano sul fronte la variazione della serie (da "P" a "Q"). Per tutti i tre buoni sul retro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi dei buoni originari serie "P", è indicata mediante timbro la misura dei nuovi tassi previsti per la serie "Q", come stabilito dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, ma, a fronte di una durata trentennale dei buoni, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale degli stessi, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno, modificata con timbro.

Come recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, nei casi, quali quello all'odierno esame, in cui sono presenti e leggibili i timbri prescritti, ma questi non indicano i rendimenti successivi al 20° anno, non sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore del titolo delle condizioni economiche relative alla serie originaria per il periodo indicato nei timbri, vale a dire fino al 20° anno (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 5676/2013 e 6142/2020). Per il periodo successivo, non essendo né indicati con timbro di modifica della letterarietà dei titoli i nuovi rendimenti, né intervenuta alcuna successiva etero-integrazione del contratto, cioè in assenza di interventi normativi sui tassi originariamente pattuiti e dunque di modificazioni rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione, deve ritenersi che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore [...] sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni" (cfr. ampiamente sempre Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020), nella sua forma letterale originaria, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013). Ne consegue che solo la domanda della ricorrente volta ad ottenere i rendimenti previsti sul retro dei tre buoni qui esaminati limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, così come letteralmente espressi in valori assoluti, sempre tuttavia al netto della ritenuta fiscale applicabile, merita di essere accolta.

Il quarto buono (buono xxx.014), originariamente della serie "O", riporta i timbri e i segni di una doppia variazione di serie (da "O" a "P" a "Q") e dei tassi. Secondo l'orientamento di questo Collegio nell'ipotesi in cui il buono riporti una "doppia variazione", nel caso in esame da serie "O" a "P" e da serie "P" a "Q", per l'ultimo decennio devono, per le ragioni e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

con le modalità già richiamate, trovare applicazione i rendimenti previsti per la serie originaria, vale a dire la serie "O" (Collegio di Torino, decisione n. 2754/2021). Anche in relazione a tale buono il ricorso merita pertanto parziale accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA